

# PASSAGGI INTRA-SISTEMA E INTERSISTEMA NELL'ISTTUZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE



FRANCA DA RE

# PASSAGGI TRA SISTEMI

## A) Passaggi e trasferimenti nel sistema di istruzione

**I Passaggi a una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione all'interno del sistema di istruzione** sono regolati dall'art. 192 del D. lgs 297/94 e dall'art. 24 dell'O.M. 90/2001, per quanto riguarda i tecnici e i professionali.

Lo stesso D.lvo 226/05, da quest'anno, regola interamente i passaggi all'interno dei licei, anche se mancano i necessari passaggi regolamentari.

Infatti il 226/05, all'art. 31, abrogava gli art. 192 e 193 del D.lvo 297/94 per le parti in questione, dall'anno successivo all'entrata in vigore a regime del nuovo ordinamento (questo)

La legge 40/07, però, sottraeva dall'abrogazione, i percorsi tecnici e professionali.

Quindi: sicuramente il D.lvo 297 regola i passaggi all'interno degli istituti tecnici e professionali, nel modo che poi descriveremo.

Per i licei, i quali sono normati dal 226, ma non regolamentati, è dubbio che possano avvenire passaggi, come non sembrano normati i passaggi dai licei ai tecnici e professionali e viceversa.

## Art. 192 – D.vo 297/94 e OM 90/2001

- Gli studenti sono tenuti, in caso di passaggio all'interno del sistema dell'istruzione, a sostenere gli esami integrativi - o il colloquio, se entro il primo biennio – prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Non sono pertanto consentiti tali passaggi in corso d'anno.
- Sono tuttavia ammessi, esclusivamente entro i primi mesi di scuola della prima classe di corso, dopo attenta valutazione, i passaggi a istituzioni di altro indirizzo in base alla C.M. 96 del 17.12.2012, prot. 8293.
- I **trasferimenti** ad Istituti del medesimo indirizzo (es. da Liceo classico a Liceo classico; da Istituto Tecnico per il Turismo a Istituto Tecnico per il Turismo) sono ovviamente ammessi anche in corso d'anno.

- Ad integrazione di quanto sopra, si ricorda che gli **esami di idoneità, ai sensi dell'art. 192, D.lgs 297/94**, possono essere effettuati, come gli esami integrativi, solo prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento e possono essere sostenuti da studenti:
- ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso e presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata;
- che vogliono recuperare uno o più anni; tali alunni possono presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale (art. 192, c. 6, Dlgs. 297/94). In tal caso, infatti, non si tratta di abbreviazione del corso ma di effettivo recupero;
- esterni, provenienti dall'istruzione parentale o da altri percorsi di istruzione privata.

# PASSAGGI TRA SISTEMI

- 1) Passaggi da percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale a corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) attivati presso gli Istituti Professionali di Stato (IPS) e/o a corsi presso CFP**
- Tali passaggi sono attualmente regolati dall'art. 6 del DPR 257/2000 e dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 28.10.2004 recepito dalla Regione del Veneto con DDR 656 del 26.12.2005.
  - Si possono effettuare in corso d'anno dopo attenta valutazione, anche se è sconsigliato effettuarli ad anno scolastico troppo inoltrato, perché ciò potrebbe pregiudicare un positivo esito del percorso.
  - Per dare avvio alla procedura di passaggio, l'IPS ricevente è tenuto a convocare la Commissione Interistituzionale come previsto dall'art. 6 del DPR 257/2000 e dai punti 6,7 e 9 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 28.10.2004.

- Per la costituzione di tale Commissione esiste un elenco regionale da cui attingere i nominativi degli esperti dell'istruzione e del mondo del lavoro. Su richiesta formale dell'Istituto ricevente, l'Ufficio Scolastico Territoriale indica l'esperto dell'Istruzione mentre la Provincia indica gli esperti del mondo del lavoro e della formazione.
- In conformità con quanto deliberato dal DDR sopra citato, la Commissione di esperti ha il compito di esaminare la documentazione, costituita dal verbale, corredato da tutti gli allegati richiesti, redatto dai docenti del consiglio di classe di destinazione, in cui sia riportata analiticamente la situazione in ingresso e siano definite le eventuali azioni di recupero. La procedura stabilita dalla Regione Veneto di ingresso all'IeFP prevede la compilazione e sottoscrizione del modello C – “Attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione professionale”, approvato in allegato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 28.10.2004, nella formulazione recepita ed integrata dalla Regione del Veneto.
- Tale procedura va osservata anche nei casi di passaggi dall'istruzione quinquennale professionale ai corsi triennali di IeFP attivati negli Istituti Professionali, anche quando si svolgano nel medesimo Istituto.

## **B.2 - Passaggi da corsi di istruzione e formazione professionale a percorsi di Istruzione liceale, tecnica e professionale**

- Sono regolati dall'art. 6 del DPR 257/2000, dall'O.M. 87/2004 e dal DM 86/2004. Pertanto gli allievi provenienti dai corsi di leFP realizzati presso gli Istituti Professionali oppure presso i CFP, che chiedano di transitare nei percorsi di istruzione liceale, tecnica o professionale non debbono in nessun caso sostenere esami integrativi ai sensi della O.M. 90/2001.
- Si possono effettuare in corso d'anno dopo attenta valutazione, anche se è sconsigliato effettuarli ad anno scolastico troppo inoltrato, perché ciò potrebbe pregiudicare un positivo esito del percorso.
- Per tali passaggi è necessaria la convocazione della Commissione interistituzionale prevista dall'art. 6 del DPR 257/2000 e dall'art 4 dell'O.M 87/2004 da parte del Dirigente Scolastico.

- La Commissione Interistituzionale è composta da docenti designati dal collegio dei docenti e da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, individuati dalla Provincia e nominati dal Dirigente Scolastico. La Commissione esamina la documentazione – tra cui la certificazione modello B, allegato dell'Accordo siglato in Conferenza Stato regioni, con cui si evidenzia il curriculum dell'allievo in termini di competenze - trasmessa dall'Ente di formazione o dall'Istituto Professionale di provenienza; procede ad eventuali accertamenti delle competenze maturate dall'aspirante e certifica il possesso, da parte del giovane, delle competenze essenziali per l'ammissione alla classe nella quale ritiene che l'alunno possa essere inserito. La Commissione esprime la propria deliberazione documentandola nella certificazione modello A “Certificato di riconoscimento dei crediti per il passaggio ai corsi di istruzione secondaria superiore” allegato al D.M. 86/2004.
- Tale procedura va osservata per i passaggi degli allievi dai corsi triennali di leFP ai percorsi quinquennali di istruzione, anche quando avvengano nell'ambito dello stesso Istituto.

### **3 - Alunni provenienti dai corsi di Istruzione e Formazione Professionale di altre Regioni, in possesso del diploma quadriennale di Tecnico.**

- Attualmente solo giovani provenienti da Regioni e/o da Province autonome che abbiano già attivato e concluso i percorsi quadriennali, sono in possesso di diploma di tecnico. I Regolamenti di riordino della scuola secondaria di secondo grado prevedono che costoro possano sostenere l'esame di Stato esclusivamente previa frequenza di appositi corsi annuali istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome, ai sensi art. 15, c. 6 del D.lgs 226/2005. Tali corsi dovranno seguire i criteri generali stabiliti con l' Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010, recepita con D.M. 4/2011. Al capo III, p. 2, l'intesa recita:

*“Nelle more della piena attuazione della disposizione legislativa richiamata al punto 1 e con riferimento alla normativa vigente in materia di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione professionale, le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, possono definire, nell’ambito degli accordi territoriali di cui al Capo VII, forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Istituzioni formative, finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l’accesso all’esame di Stato, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.*

- Pertanto, attualmente, non è possibile per le scuole del Veneto accogliere questi alunni al quinto anno, ma solo – eventualmente - ammetterli al quarto anno, attraverso un passaggio ai sensi della OM 87/2004.

# Note generali

- C.1 Lo spirito della norma intende favorire i passaggi tra i diversi sistemi permettendo agli allievi di far valere i crediti maturati in termini di competenze e di colmare eventuali disallineamenti attraverso percorsi di recupero, stage, alternanza scuola lavoro, in modo da consentire, se possibile, il transito ad una classe di pari livello rispetto a quella di provenienza.
- Le Commissioni, tuttavia, avranno cura di valutare caso per caso, anche in base agli accertamenti effettuati dalla scuola ricevente, se la distanza tra i due curricula è tale da consentire il successo formativo attraverso un effettivo transito alla pari, senza provocare, invece, al giovane difficoltà insormontabili. Ciò vale soprattutto nei casi di passaggio al quarto anno, quando il curriculum di indirizzo dei corsi di istruzione è già iniziato da un anno; vale anche, comunque, per i passaggi dal primo biennio dell'istruzione al terzo anno della formazione, essendo questo ultimo anno terminale, molto caratterizzato nella specializzazione di indirizzo.

Allo scopo di agevolare le attività dei diversi operatori coinvolti si riportano alcuni significativi contributi e spunti di riflessione:

- una guida organica alle procedure di passaggio è stata messa a punto dalla Rete Rete Veneta per le Competenze, nell'ambito del Progetto FSE finanziato dalla Regione del Veneto con delibera 1758/2009 ed è sempre reperibile nel sito [www.piazzadellecompetenze.net](http://www.piazzadellecompetenze.net) - link:  
[http://www.piazzadellecompetenze.net/FSE/documentiComuni/strumenti\\_passaggi.pdf](http://www.piazzadellecompetenze.net/FSE/documentiComuni/strumenti_passaggi.pdf)
- la guida sopra citata ha recepito e aggiornato il **documento messo a punto dall'USRV nel 2005** - link:  
[http://win.istruzioneeveneto.it/ufficiosecondo/linee\\_guida\\_index.htm](http://win.istruzioneeveneto.it/ufficiosecondo/linee_guida_index.htm).
- l'Ufficio scolastico di Verona ha elaborato delle Linee Guida per i passaggi da istruzione a istruzione, presenti in [www.istruzioneeverona.it](http://www.istruzioneeverona.it) -  
[http://www.istruzioneeverona.it/?page\\_id=14144](http://www.istruzioneeverona.it/?page_id=14144)
- nell'ambito del progetto S.F.I.D.E., Strategie Formative per l'Implementazione e la Disseminazione di ET2020” si sono raccolte e commentate dal punto di vista normativo le Procedure per i Passaggi:  
[http://www.progettosfide.eu/e107\\_files/deposito/prodotti\\_finali/prodotto\\_11.pdf](http://www.progettosfide.eu/e107_files/deposito/prodotti_finali/prodotto_11.pdf)